

proposta di legge n. 95

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi

presentata in data 29 aprile 2011

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9 CONCERNENTE
DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER
L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI
GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE

Signori Consiglieri,

la presente proposta intende istituire asili aziendali presso consorzi industriali o aziende di produzione singole o consorziate e Enti pubblici o privati. Gli asili rappresentano un servizio socio-educativo di interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio – sanitaria, è destinato ad accogliere i bambini fino a tre anni di età.

Tale servizio in particolare concorre efficacemente, insieme alle famiglie, all'educazione e alla formazione dei bambini, consentendo ai genitori lavoratori una più agevole conciliazione della vita lavorativa con le esigenze familiari.

Inoltre, gli asili rappresentano un grande supporto per le mamme lavoratrici, soprattutto quelle che non possono contare su un contesto familiare di origine che possa gestire prioritariamente la fase educativa e formativa della prima infanzia. Tra l'altro, i dati riferiti all'abbandono del lavoro da parte di donne che affrontano, anche per la prima volta, la maternità, continuano ad essere preoccupanti e rivelano una carenza di reali pari opportunità per le donne lavoratrici.

Da qui la necessità di modificare la legge vigente sulla disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie del 13 maggio 2003, inserendovi gli asili aziendali.

L'articolo 1 inserisce gli asili aziendali tra i servizi previsti dalla legge regionale n. 9/2003.

L'articolo 2 fornisce una definizione degli asili aziendali e prevede che essi siano aperti, anche se in via subordinata, anche ai figli di non dipendenti delle strutture lavorative presso cui sono istituiti.

L'articolo 3 specifica l'ubicazione degli asili aziendali.

Gli articoli 4 e 5 riguardano disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 prevede l'adeguamento del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 alla presente proposta di legge, in particolare relativamente alle specifiche modalità di accesso e permanenza negli asili aziendali, alla loro ricettività e alle caratteristiche del personale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2003)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti) è inserita la seguente:

"a bis) asili aziendali;"

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/2003 è inserito il seguente:

"1bis. È asilo aziendale il nido indicato al comma 1 realizzato presso strutture lavorative di enti pubblici o privati, consorzi industriali, aziende di produzione singole o consorziate che hanno alle loro dipendenze lavoratori con bambini in età fino ai tre anni. Nei nidi aziendali accreditati che usufruiscono di finanziamenti pubblici accedono prioritariamente i bambini i cui genitori prestano la propria opera presso il datore di lavoro beneficiario dei contributi."

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2003 è inserito il seguente:

"1 bis. Gli asili aziendali possono essere localizzati in zone diverse da quelle destinate dai piani urbanistici a servizi o a attrezzature di interesse comune."

Art. 4

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 9/2003 è aggiunto il seguente:

"4bis. Per la realizzazione o gestione degli asili aziendali la Regione eroga contributi ai soggetti indicati al comma 1bis dell'articolo 7 secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare."

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere

dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 (Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9) alle disposizioni contenute nell'articolo 2.

2. In particolare il regolamento indicato al comma 1 prevede:

- a) le specifiche modalità di accesso e permanenza negli asili aziendali;
- b) la ricettività degli asili aziendali prevedendo un numero di posti minimo pari a 7;
- c) le caratteristiche del personale degli asili aziendali addetto ai servizi e di quello addetto alla preparazione dei pasti che può operare anche in altre strutture del datore di lavoro o nelle mense delle strutture medesime;
- d) criteri e modalità per la determinazione da parte dei gestori degli asili aziendali di orari flessibili di apertura degli asili stessi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 3 della l.r. 9/2003.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4bis dell' articolo 18 della l.r. 9/2003, introdotto dall' articolo 4 della presente legge, è adottata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della legge finanziaria regionale 2012.